





Ricevuta con nota del 10 Aprile 2026 dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – e, dunque, degli importi dovuti a titolo di premio di compensazione per le due atlete (nella misura di € 350,00 ciascuna, per un totale complessivo di e 700,00) –, la Procura, in data 16.04.2026, notificava l'atto di conclusioni delle indagini.

Successivamente alla suddetta notifica e, precisamente, in data 20/4/2026, perveniva la memoria difensiva depositata da parte dei prevenuti, alla quale veniva allegata la contabile di un pagamento in favore del sodalizio esponente.

Con il medesimo atto, il sodalizio indagato formulava altresì una richiesta di applicazione di sanzioni *ex art. 53 Reg. Giur.*, generica e comunque irrituale in quanto priva di ogni indicazione in merito al tipo ed alla misura delle ipotetiche sanzioni da concordare.

Tuttavia, non ritenendo le risultanze istruttorie idonee a scriminare la condotta antigiuridica posta in essere dagli incolpati, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 17/6/2026.

In tale sede, il rappresentante della Procura Federale, avv. Marco Altobelli, esponeva di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati con l'assistenza del difensore, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 a carico della sig. M. B. *n.q.* e la multa di € 100,00 (cento/00) a carico del sodalizio ASD POOLSTARS. L'avv. Massimo Argirò, comparso per gli incolpati, confermava l'intervenuto accordo di applicazione di sanzioni concordate chiedendo comunque al Tribunale di valutare la mancanza di antigiuridicità nel comportamento per la lievità del fatto così come previsto dal codice di procedura penale.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate. Per tale motivo le ulteriori richieste non possono essere valutate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. M. B. *n.q.* la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici) e la multa di



€ 100,00 (cento/00) a carico del sodalizio ASD POOLSTARS in persona del Presidente p.t.

Roma, 17 Giugno 2026

*IL PRESIDENTE*

*F.to Avv. Massimo Rosi*

Affissione all'Albo 17 Giugno 2026